



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV*

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO in particolare, l'art. 21 *novies*, co.1 e 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in forza del quale *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO in particolare l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riferimento alle collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, disciplina le modalità di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché il D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV*

VISTE le Circolari n. 5 del 2006 e n. 2 del 2008, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, aventi ad oggetto le disposizioni in tema di incarichi e collaborazioni esterne;

VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224, registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2021 n. 560, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca” pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021;

VISTO in particolare, l’Allegato 2 del predetto Decreto Ministeriale che attribuisce all’Ufficio IV della Direzione Generale della ricerca le competenze in materia di Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell’ambito della politica di coesione nonché la qualifica di Autorità di Gestione o Organismo Intermedio dei Programmi operativi nazionali per la ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione;

VISTI i regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2014-2020;

VISTI i regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2021-2027 ed in particolare il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; il Regolamento (UE) 2021/1060 Regolamento sulle disposizioni comuni- RDC; il Regolamento delegato (UE) n 240/2014 della Commissione recante codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; il Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

TENUTO CONTO della sopravvenienza di nuove disposizioni regolamentari nel contesto di programmazione e attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020,



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV*

che hanno posticipato di un anno la scadenza per la presentazione della documentazione a chiusura dei conti;

VISTO il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027 presentato nella sua versione definitiva in data 21 ottobre 2022 ed approvato con Decisione di Esecuzione (2022)8821 finale della Commissione europea del 29 novembre 2022 e che vede il Ministero dell'Università e della Ricerca nel ruolo di Organismo Intermedio;

VISTO l'interpello interno prot. n. 1170 del 7-11-2024 volto a verificare la presenza e la disponibilità di professionalità interne al personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti e competenze richiesti nel Fabbisogno allegato all'avviso, da destinare alla Direzione generale per la Ricerca;

CONSIDERATA la nota prot. n. 9294 del 15-11-204 con la quale la Direzione del personale, del bilancio e dei servizi strumentali ha dato atto che la procedura si è conclusa infruttuosamente, in quanto entro il termine indicato nell'Avviso (le ore 23.59 del 14 novembre 2024), non sono pervenute manifestazioni di disponibilità e, stante la necessità di acquisire le specifiche professionalità per l'espletamento delle attività individuate, contestualmente comunica l'intenzione di avviare una selezione rivolta a esterni, esperti nei settori di riferimento;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1216 del 19-11-2024 – recante il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni a norma dell'art 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere sui fondi nazionali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1217 del 19 novembre 2024 con il quale è stata bandita la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell'attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessita l'Amministrazione nelle predette tematiche.

VISTO, in particolare, l'art. 9 co. 3 del citato Decreto Direttoriale n. 1217 del 19 novembre 2024, che individua il Responsabile del procedimento nel Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1364 del 10 dicembre 2024 concernente la nomina della Commissione di Valutazione della procedura relativa all'avviso n. 1217 del 19 novembre 2024;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV*

VISTA altresì la nota prot. 4063 del 7 marzo 2025 con la quale è stato comunicato alla Direzione Generale del Personale del Bilancio e dei Servizi Strumentali l'esito dei lavori della suddetta commissione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale del Bilancio e dei Servizi Strumentali n. 260 del 7 marzo 2025, con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell'avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024;

VISTE le istanze acquisite con prot.n. 4149 del 10 marzo 2025 e prot. n. 1774 del 10 marzo 2025 relativamente al codice avviso n.2;

CONSIDERATA, altresì, la nota prot. n. 4342 del 12 marzo 2025, con la quale le sopra citate istanze sono state trasmesse alla Commissione di valutazione delle candidature di cui all'avviso n. 1217 del 19 novembre 2024;

RILEVATO che il giorno 13 marzo 2025, come da verbale n. 20, la Commissione di valutazione si è riunita in seduta straordinaria per effettuare le verifiche di competenza;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dalla medesima Commissione con riguardo ai candidati che hanno presentato le istanze di cui sopra, nonché all'espletamento della procedura di selezione, al fine di garantire l'attuazione dei principi generali di imparzialità, legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'attività amministrativa;

RITENUTO opportuno, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di adottare un provvedimento di annullamento parziale del verbale *de qua* in modo da garantire il contemperamento del principio di conservazione degli atti, con il principio di tutela dell'affidamento dei candidati che hanno partecipato alla procedura e con il principio di buon andamento dell'amministrazione (*Consiglio di Stato, ordinanza n. 293 del 18 giugno 2012*);

CONSIDERATI altresì l'art. 5, co. 11, del richiamato Avviso 1217 del 19 novembre 2024 nonché l'art.1, co.4 del Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025 i quali dispongono che *“L’inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte del Ministero che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto”*;

CONSIDERATA la pronuncia Consiglio di Stato sez. II, 04/06/2020, n.3537 in cui è statuito il principio in forza del quale *“Il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico si fonda su un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità; consiste invece nella mera errata trasposizione*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV*

nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, per come risultante dallo stesso atto; la sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedurali, ivi compreso l'omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell'[art. 21 octies, primo alinea, l. n. 241 del 1990](#)'.

PRESO ATTO dell'errore materiale relativo alla indicazione del punteggio assegnato al candidato numero undici, di cui al codice avviso n. 2, nel verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, come da verbale n. 20 del 13 marzo 2025;

D E C R E T A

ART. 1

1. Di rettificare l'errore materiale di cui al verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, come da verbale n. 20 del 13 marzo 2025.
2. Di procedere all'annullamento parziale in autotutela del verbale n. 16 del 18 febbraio 2025, limitatamente alla parte riguardante i candidati istanti e per l'effetto di fissare una nuova data di convocazione degli stessi per lo svolgimento della prova orale.

ART. 2

1. Il presente provvedimento, viene pubblicato sul sito dedicato all'avviso 1217 del 19 novembre 2024, in conformità con gli obblighi di legge.

IL RUP
Dott.ssa Sara Rossi